# COMUNE DI SSCAFA

# ( PROVINCIA DI PESCARA )

\*\*\*\*\*

CONTRATTO DI APPALTO : LAVORI DI
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemila il giorno del mese di alle ore
in SCAFA., presso gli uffici Comunali, ubicati piazza Matteotti n. 2 avanti a me
, Segretario Comunale di Scafa, domiciliato per la mia carica
presso la sede Municipale, senza assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fatta in
comune accordo dalle parti, aventi i requisiti di legge, sono comparsi da una parte:
, Responsabile del Servizio Tecnico, nato a
il, domiciliato per la Sua carica presso la sede Municipale, il quale
interviene in questo Atto, in esecuzione del mandato conferitomi, in rappresentanza e
per conto del comune, Codice Fiscale n, che nel contesto
dell'Atto verrà chiamato per brevità anche "Responsabile", di seguito nel presente atto
nominato "Amministrazione Aggiudicatrice";
Il Sig, nato a il
, Amministratore unico della Ditta,
con sede in, Codice Fiscale
, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera del
Commercio di al n, che nel prosieguo dell'Atto
verrà chiamata per brevità anche "Appaltatore".
PREMESSO
- che con provvedimento del, in data, è
stato approvato il progetto esecutivo dei lavori sopra citati, redatto dal progettista sig.

nell'importo di
euro per lavori da appaltare;
- che, a seguito di apposita gara, effettuata ai sensi degli artt. 36, comma 2 lett. b) del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e come da verbale di gara in data,
approvato dal Responsabile del servizio con determinazione n in
dataè risultata aggiudicataria l'Impresa
che ha offerto un ribasso del%
(). L'importo di aggiudicazione risulta essere di
euro, comprensivo degli oneri per la sicurezza non assoggettati a ribasso,
pari ad euro;
- che in data è stata sottoscritta dal Responsabile Unico del
Procedimento e dal legale rappresentante dell'impresa la dichiarazione compiuta sulla
permanenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione delle opere;
TUTTO CIÒ PREMESSO
le parti convengono e stipulano quanto segue:
Articolo 1 – Oggetto e ammontare del contratto
1. L'Amministrazione Aggiudicatrice conferisce all'impresa
l'appalto dei
lavori di
2. L'Importo contrattuale – tenuto conto dell'offerta presentata – ammonta ad
euro, da assoggettasi ad I.V.A., ed è da intendersi a misura, secondo
quanto specificato nel capitolato speciale di appalto dei lavori di cui al presente contratto.
Resta salva la liquidazione finale.

# Articolo 2 – Allegati al contratto

- 1. Sono parte integrante del contratto, pur non materialmente allegati:
- a) il Capitolato Generale di cui al Decreto del ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile

2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora vigente;

- b) il Capitolato Speciale d'appalto;
- c) gli elaborati grafici progettuali [elencare] e le relazioni generali e specialistiche
   [elencare];
- d) l'elenco dei prezzi unitari;
- e) i piani di sicurezza previsti dal D.Lgs. n. 81/2008: (piano di sicurezza e coordinamento, proposte integrative di piano di sicurezza e coordinamento, piano di sicurezza sostitutivo, piano operativo di sicurezza);
- f) il cronoprogramma;
- 2. L'appalto viene conferito ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'appalto, integrante il progetto, nonchè delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

# Articolo 3 – Termini, penali e proroghe

- 1. I lavori dovranno essere ultimati nel termine di ...... giorni, naturali e consecutivi, a partire dalla data del verbale di consegna, sotto la comminatoria di una penale pari a ...... per ogni giorno di ritardo.
- **2.** La penale è comminata dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori.
- **3.** È ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure

quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse dell'Amministrazione Aggiudicatrice.

La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore.

- **4.** Sull'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione Aggiudicatrice su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo, ove costituito.
- **5.** I presupposti in premessa dei quali il Responsabile Unico del Procedimento può concedere proroghe, sono disciplinati dal Capitolato Speciale d'appalto.

# Articolo 4 - Pagamenti in acconto e saldo - interessi

- 1. Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, nei termini e nelle rate stabiliti dal Capitolato Speciale d'appalto ed a misura dell'avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti.
- **2.** L'appaltatore avrà diritto, quindi, a pagamenti in acconto ogni qualvolta il suo credito, al netto delle prescritte ritenute di legge, raggiunga la somma di euro.....
- 3. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena scaduto il termine fissato dal capitolato speciale o non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata.
- **4.** Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni l'Amministrazione Aggiudicatrice dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.
- 5. Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto o della rata di saldo rispetto ai termini indicati nel Capitolato Generale o Speciale troveranno applicazione le

disposizioni normative che disciplinano i pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione (D. Lgs. 231/2002 s.m.i.)

**6.** L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto e a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve.

# Articolo 5 – Cauzione definitiva

1. La garanzia, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento	de
contratto, è stata costituita mediante	. n
emessa	da
per	ur
importo di euro	

- 2. Ai sensi dell'articolo 103, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, la stessa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell'Amministrazione Aggiudicatrice e la rinuncia all'eccezione all'art. 1957, comma 2 del codice civile.
- **3.** La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
- 4. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

**5.** L'Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore.

La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

**6.** L'Amministrazione Aggiudicatrice può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

# Articolo 6 – Assicurazioni per i rischi di esecuzione

1. L'appaltatore ha, altresì, stipulato la polizza assicurativa di cui all'art. 103, comma			
del D.lgs. n. 50/2016 emessa da			
data per un importo di			
Aggiudicatrice da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati – salvo quelli			
derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di			
forza maggiore – e che prevede anche una garanzia di responsabilità civile per danni a			
terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo			
provvisorio per un importo garantito [di euro] non inferiore			
quanto prescritto dal comma 7 dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016.			

Articolo 7 – Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

- 1. L' appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
- **2.** L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
- **3.** Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo l'Amministrazione Aggiudicatrice effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia.

#### Articolo 8 – Adempimenti in materia antimafia

1. Ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011, l'appaltatore attesta l'insussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del medesimo decreto legislativo ai fini dell'assunzione del presente rapporto contrattuale.

# Articolo 9 - Risoluzione, recesso e clausola risolutiva espressa

- 1. Per la eventuale risoluzione del contratto, si applica l'articolo 108 del D.lgs. n. 50/2016.
- 2. L'Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite secondo le modalità previste dall'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016
- **3.** Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto nel caso si verifichi la seguente ipotesi:

Qualora la ditta appaltatrice non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3, comma 8 della
 Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai lavori oggetto
 d'affidamento.

#### Articolo 10 - Domicilio

1. Ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 145/2000 s.m.i. nella parte ancora vigente, l'appaltatore elegge domicilio presso la casa Comunale sita in piazza Matteotti 2 del Comune di Scafa, ove verranno effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal presente contratto.

# Articolo 11 - Modalità di pagamento

- 1. I pagamenti saranno effettuati a mezzo mandato di pagamento con le modalità di cui al vigente regolamento comunale di contabilità.
- 2. L'appaltatore dichiara che i soggetti indicati al successivo art. 14 sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare la somma ricevuta in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciuti dall'Amministrazione Aggiudicatrice [gli atti da cui risulta tale designazione sono allegati al presente contratto].
- **3.** La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata all'Amministrazione Aggiudicatrice.
- **4.** In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.
- **5.** In difetto delle indicazioni previste dai punti precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi all'Amministrazione Aggiudicatrice per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.

6. L'emissione delle fatture avverrà in modalità elettronica (Decreto MEF 03.04.2013, n. 55) intestata al Comune SCAFA – Settore Tecnico, "codice univoco ufficio" IPA: UF3PP4 e con liquidazione a 30 (Trenta) gg. fine mese data fattura. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 16-ter del DPR 633/1972 in materia di scissione dei pagamenti, l'Amministrazione verserà direttamente all'Erario l'IVA applicata dal fornitore sulla fattura.

#### Articolo 12 - Anticipazione

- 2. L'importo della garanzia di cui sopra sarà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante.
- **3.** L'anticipazione verrà erogata all'esecutore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal Responsabile Unico del Procedimento.
- 4. L'erogazione dell'anticipazione di cui sopra sarà in ogni caso subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori e pertanto di €
- **5.** L'esecutore decade dall'anticipazione se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione così come previsto dall'art. 35, comma 18 del D.lgs. n. 50/2016.

# Articolo 13 – Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore è tenuto, a pena di nullità, ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art.

3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto in oggetto.

# Articolo 14 – Verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore è tenuto, a pena di nullità, ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n., 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al cottimo in oggetto.

La ditta in dipendenza del presente contratto ed in osservanza alle norme dell'art. 3 della legge n., 136/2010 e degli artt. 6 e 7 del Decreto-legge 12/11/2010 n. 187, convertito dalla Legge 17/12/2010 n. 217 assume senza eccezioni o esclusioni alcuna, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mediante conto corrente dedicato alle transazioni per le commesse pubbliche.

Il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

La ditta si impegna, a pena di nullità, ad inserire negli eventuali contratti di subappalto o di cottimo, una clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. Copia del contratto di subappalto così redatto dovrà essere trasmesso al committente.

A tal fine sono stati autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo i signori:

.....

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti di cui ai commi precedenti dove essere tempestivamente notificata dal cottimista al committente il quale è sollevata da ogni responsabilità.

#### Articolo 15 – Capitolato generale d'appalto

- Per quanto non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni del Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145
   s.m.i. nella parte ancora vigente.
- **2.** Dette disposizioni si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi del presente contratto o del capitolato speciale.

# Articolo 16 – Controversie

- 1. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, il Responsabile Unico del Procedimento promuove il tentativo di accordo bonario ai sensi dell'art. 205 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
- 2. L'accordo bonario potrà essere sperimentato unicamente con le modalità di cui al richiamato art. 205 del D.Lgs.
  n. 50/2016; lo stesso, nel caso di approvazione ha natura di transazione.
- **3.** È esclusa la competenza arbitrale. Per ogni vertenza giudiziale il tribunale competente per territorio è quello di Pescara.

# Articolo 17 - Cessione del contratto - Subappalto

- Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.
- 2. Previa autorizzazione dell'Amministrazione Aggiudicatrice e nel rispetto dell'articolo 105 del D.Lgs.n. 50/2016, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato Speciale d'appalto e dalla normativa vigente in materia.

# Articolo 18 - Spese e registrazione

- Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto, nonchè i diritti di segreteria nelle misure di legge.
- **2.** La liquidazione delle spese è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal responsabile dell'ufficio presso cui è stipulato il contratto.
- **3.** Del presente contratto, ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

# Articolo 19 - Contratto in formato digitale

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs.n.50/2016.

E' richiesto io Ufficiale Rogante ho ricevuto questo atto del quale ho dato lettura ai Signori comparenti, che, da me interpellati lo dichiarano conforme alla loro volontà e con me lo sottoscrivono.

Il presente atto, scritto da persona di mia fiducia sotto la mia direzione e vigilanza con mezzo meccanico a norma del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 03/08/1962, è la precisa, completa e fedele espressione della volontà delle parti e si compone di n 12 (dodici) facciate per intero e n 3 (tre) righe della tredicesima senza le sottoscrizioni.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:

L'IMPRESA:

IL SEGRETARIO: